COMUNE DI CASACALENDA
Provincia di Campobasso

Ordinanza N.33 del 31-12-2019

OGGETTO:	**DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI TIPO TRA CUI PETARDI E SIMILI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE AD USO PUBBLICO DAL 31 DICEMBRE 2019 AL 1° GENNAIO 2020.**

Il giorno 31 Dicembre 2019

IL SINDACO
SABRINA LALLITTO

Premesso che:

- Ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni molto spesso gravi per l'utilizzo improprio di artifici pirotecnici di ogni tipo che possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative anche a carico degli animali;
- negli ultimi anni anche nel Comune di Casacalenda nell'approssimarsi delle feste di capodanno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno e altre festività con scoppi di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti;
- l'accensione e il lancio incontrollato di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini e potenziale fonte di rischio per l'integrità fisica e traumi delle persone e degli animali;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

Considerato:

- pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto ed altri luoghi di pubblico incontro;

Richiamata:

- la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di artifici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di artifici pirotecnici;

Visto:

- il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, il quale ha recipito la citata Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo….", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;
- la Circolare della Prefettura di Campobasso con Prot. n. 0088949 del 16/12/2019, sulla vigilanza, produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici;

Ritenuto:

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-05-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

- opportuno sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, la quiete pubblica della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati dove le distanze minime di uso non consentono l'accensione in sicurezza degli artifici pirotecnici;

Visto:

- l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali;
- l'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

- Il divieto di utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo, nei luoghi sensibili e nelle aree a maggior densità abitativa del territorio comunale di Casacalenda, nonché in caso di assembramento di persone, dal 31/12/2019 al 01/01/2020;
- Il divieto non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc., purché vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte);
- ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici vari nonché di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- il divieto e l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del TULPS;
- il divieto e l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010;

RACCOMANDA

- Di non lanciare dai balconi privati detti artifici o altri oggetti pericolosi verso luoghi pubblici o luoghi privati ad uso pubblico per la pubblica incolumità;
- di non raccogliere da terra ordigni inesplosi;
- ai proprietari di animali di affezione di vigilare affinché l'eventuale disagio causato dall'esplosione dei botti non causi loro danni o incauti allontanamenti;

AVVISA

- ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Casacalenda per l'informazione alla cittadinanza e sia trasmesso:
- Al Prefetto di Campobasso
- alla Stazione Carabinieri di Casacalenda;
- al Servizio Polizia Locale sede;
- Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dei Servizi Tecnici e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-05-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

IL SINDACO
SABRINA LALLITTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI CASACALENDA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-05-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/